

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

SUAP Commercio Unione Net - Via Italia n°90/bis - 10036 Settimo Torinese TO
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): unionenet@pcert.it

Per esercizio sito nel Comune di _____

OGGETTO: Vendite di fine stagione - SALDI

Il/La sottoscritto/a.....
leg. rappresentante della Soc.
titolare di attività di esercizio al commercio al dettaglio di vicinato per il Settore non alimentare sito nel Comune di _____

Via....., con la presente comunica che, ai sensi dell'art. 14 della L. R. 12/11/1999, n° 28, modificato dall'art. 2 della Legge Regionale n°27 del 18/10/2004, di voler effettuare una VENDITA DI FINE STAGIONE:

dal.....al....., presso il locale sito in nel Comune di _____

Via..... con sconti o ribassi i testi delle asserzioni pubblicitari, ai fini della corretta informazione al consumatore sono i seguenti:

.....
.....
.....
.....

Settimo T.se li,

segue

ATTENZIONE: La comunicazione, per essere valida, dovrà essere compilata in ogni sua parte, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli di legge a tergo riportati.

NOTE:

Art. 15, D. Lgs. n° 114/98 - Vendite straordinarie - Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Le vendite stagionali riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Art. 14 - L.R. n° 28 del 12/11/1999 - Vendite di fine stagione - La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- e) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio al 30 settembre e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissare annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Art. 14/bis - L.R. n° 28/99 e s.m.i.- Nei trenta giorni che precedono la data di inizio della vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.